

LE NUOVE MISURE A SOSTEGNO DI START-UP E PMI INNOVATIVE - Decreto Rilancio -

Il nuovo **Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34** (d'ora in avanti "**Decreto Rilancio**") – allo stato in attesa di conversione in legge – ha introdotto nell'ordinamento nazionale alcune disposizioni volte al sostegno di **start-up e PMI innovative** e, più in generale, al rafforzamento del settore della **ricerca e dello sviluppo tecnologico**.

Come noto, la nozione di **start-up innovativa** è stata introdotta nel nostro ordinamento attraverso l'art. 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la Legge n. 221/2012), mentre la **PMI innovativa** trova la propria definizione all'art. 4 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con la Legge n. 33/2015).

In particolare, secondo la normativa vigente, deve considerarsi **start-up innovativa**, e come tale dev'essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, la società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, avente sede in Italia o uno Stato dell'Unione europea (purché, in tale secondo caso, abbia una filiale o sede produttiva in Italia) che:

- è costituita da non più di sessanta mesi;
- ha un totale del valore della produzione annua (a partire dal secondo anno di attività) inferiore a 5 milioni di euro;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non distribuisce e non abbia distribuito utili;
- non è stata costituita a seguito di fusione, scissione societaria né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: aver sostenuto (o, se neocostituita, essersi impegnata a sostenere) spese in ricerca e sviluppo per un importo pari o superiore al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; avere dipendenti o collaboratori in percentuale almeno pari a 1/3 della forza lavoro che abbiano concluso o stiano svolgendo un dottorato di ricerca (presso un'università italiana o straniera) o siano in possesso di laurea e abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero, avere dipendenti o collaboratori in percentuale almeno pari a 2/3 della forza lavoro di personale in possesso di laurea magistrale; esser titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale ovvero esser titolare dei diritti relativi a un *software* originario registrato, purché tali privative afferiscano direttamente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Deve invece considerarsi PMI innovativa, che come tale dev'essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, la società di capitali, costituita anche in forma di società cooperativa, avente sede in Italia o uno Stato dell'Unione europea (purché, in tale secondo caso, abbia una filiale o sede produttiva in Italia) che:

- non è quotata nel mercato regolamentato;
- dispone dell'ultimo bilancio (e dell'eventuale bilancio consolidato) redatto da un revisore contabile o da una società di revisione;
- non è iscritta nella sezione del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative;
- ha meno di 50 milioni di euro di fatturato annuo (o un attivo dello stato patrimoniale sotto i 43 milioni), e tendenzialmente non inferiore a 5 milioni di euro;
- ha meno di 250 dipendenti;
- possiede almeno due tra i seguenti requisiti: il 3% dei costi totali deve esser imputabile ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del personale deve esser composto da persone in possesso di laurea magistrale o un quinto del personale deve essere composto da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; deve esser proprietaria di una forma di privativa intellettuale o di protezione del *software*.

Volgendo all'esame delle **nuove misure** introdotte dal Decreto Rilancio specificamente rivolte alle predette categorie di imprese, il riferimento è alle disposizioni di cui agli **articoli 38 e 42**.

Molto sinteticamente, la prima norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo prevalentemente nell'ambito della misura *Smart & Start Italia* (istituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con Decreto dello stesso Ministero del 30 agosto 2019), quale principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese e fino ad ora incentrato solo sulle fasi iniziali del ciclo di vita.

La seconda norma prevede invece l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un fondo finalizzato alla promozione di iniziative ed investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese, con particolare riferimento a start-up e PMI innovative.

Di seguito più **in dettaglio** il contenuto delle nuove misure.

1. Misure di sostegno economico al programma *Smart & Start Italia*

I **commi 1 e 2 dell'art. 38 del Decreto Rilancio** prevedono un **incremento della dotazione finanziaria della misura *Smart & Start Italia***.

In particolare, il **comma 1** prevede la destinazione di risorse aggiuntive pari 100 milioni di euro per l'anno 2020 volte al **rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma di finanziamento** alle start-up innovative.

Il **comma 2** prevede la destinazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione alle start-up innovative di **agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto** finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo delle predette imprese.

Tali agevolazioni saranno concesse alle condizioni e con le modalità ed i termini che saranno definiti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

2. Rifinanziamento del Fondo di sostegno al *venture capital* e quota di riserva del Fondo di garanzia PMI

Il **comma 3 dell'art. 38 del Decreto Rilancio** prevede un **incremento della dotazione finanziaria del Fondo di sostegno al *venture capital***, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della Legge n. 145/2018, cui sono destinate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Tali risorse, in particolare, sono finalizzate a sostenere **investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato** e sono previste ad esclusivo beneficio di start-up innovative e PMI innovative.

Le agevolazioni saranno concesse alle condizioni e con le modalità ed i termini che saranno definiti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il **comma 4 dell'art. 38 del Decreto Rilancio equipara le sole start-up innovative — nel caso di contratti di ricerca c.d. *extra muros* — alle università e agli istituti di ricerca** ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all'art. 1, comma 200, della Legge n. 160/2019.

Il **comma 6 dell'art. 38 del Decreto Rilancio**, infine, **riserva una quota di 200 milioni di euro del Fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative.**

3. Proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle start-up innovative

Il **comma 5 dell'art. 38 del Decreto Rilancio proroga di un anno** la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle start-up innovative. Eventuali termini previsti a pena di decadenza per l'accesso a incentivi pubblici e/o per la revoca dei medesimi **sono prorogati di 12 mesi**. La proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

4. Incentivi fiscali sugli investimenti da parte di privati

I **commi da 7 a 9 dell'art. 38 del Decreto Rilancio** introducono un **regime fiscale agevolato** rivolto esclusivamente alle **persone fisiche** che investono in start-up o in PMI innovative.

In particolare, il **comma 7** prevede una **detrazione d'imposta** pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più **start-up innovative** direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il **comma 8** prevede la medesima **detrazione d'imposta** per i contribuenti che investono in **PMI innovative**.

Ai sensi del **comma 9**, le agevolazioni saranno concesse alle condizioni e con le modalità ed i termini che saranno definiti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

5. Incentivi all'investimento da parte di cittadini extra-UE

Il **comma 10 dell'art. 38 del Decreto Rilancio** prevede il **dimezzamento delle soglie minime** per l'attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative, nell'ambito del programma **Investor Visa for Italy**.

Più in dettaglio, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini extra-UE che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana. La disposizione in commento mira pertanto ad incentivare l'utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un **dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500 mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500 mila a 250 mila euro)**.

6. Incentivi specifici per la produzione di videogiochi

Norme ulteriori sono poi finalizzate ad incentivare la produzione italiana di videogiochi (*cfr. commi da 12 a 18 dell'art. 38 del Decreto Rilancio*).

7. Istituzione e funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico

Il **comma 1 dell'art. 42 del Decreto Rilancio** prevede l'istituzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un fondo, denominato **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese nazionali, con particolare riferimento a start-up innovative e PMI innovative.

Ai sensi **comma 4 dell'art. 42 del Decreto Rilancio**, l'**attuazione degli interventi** previsti nell'ambito del Fondo neocostituito è demandata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (c.d. "Enea"), previa stipula di apposita convenzione.

Il **comma 2 dell'art. 42 del Decreto Rilancio** attribuisce a Enea la facoltà di intraprendere, nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2020, **attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo** attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, **attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione**, nonché **attività di supporto alla crescita** delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

Il **comma 3 dell'art. 42 del Decreto Rilancio**, al fine di sostenere le iniziative di trasferimento tecnologico, **autorizza il Ministero dello Sviluppo Economico, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito**, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina vigente.

I criteri, le modalità e le condizioni per la possibile partecipazione indiretta del Ministero dello Sviluppo Economico saranno individuate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Per le medesime iniziative, il **comma 5 dell'art. 42 del Decreto Rilancio** autorizza Enea a costituire la fondazione di diritto privato, denominata **Fondazione Enea Tech**, per la cui istituzione ed operatività è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020 ed il cui statuto dovrà essere approvato, su proposta di Enea, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ai sensi del **comma 6 dell'art. 42 del Decreto Rilancio** il **patrimonio** della predetta Fondazione può ulteriormente essere **incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati**, ovvero ad essa possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

La Fondazione promuove **investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico**, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse UE.

Brescia, 20 luglio 2020